

INFORMATIVA SUL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO CONNESSI AL CONTO

(ai sensi del Testo Unico Bancario, Titolo VI, Capo II-ter, Sezione II)

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Appartendente al Gruppo Bancario
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Igea Digital Bank
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
00694710583
N° 371
05029
Gruppo Bancario Igea Banca
5640
www.igedigitalbank.it
segreteria@igedigitalbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

1. IN COSA CONSISTE IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

Il trasferimento dei servizi di pagamento è un servizio che consente di migrare da un conto (detto "**Conto Originario**") detenuto presso una banca¹ (detta "**Banca Originaria**") ad un conto (detto "**Nuovo Conto**") presso un'altra banca (detta "**Banca Nuova**") i servizi di pagamento attivi sul Conto Originario.

2. CHI PUO' RICHIEDERE IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO

Il servizio può essere richiesto dai clienti "**consumatori**"¹ intestatari di conto (in seguito "**Clients**") purché il Conto Originario e il Nuovo Conto presentino **tutte** le seguenti caratteristiche:

- abbiano la **medesima intestazione** (o cointestazione);
- siano espressi nella **stessa valuta**;
- siano tenuti presso banche o altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)² stabiliti **sul territorio nazionale**.

Se non ricorrono le suddette condizioni o se sussistono impedimenti di natura giudiziale o legale (ad es. conto sottoposto a garanzia, sequestro, pignoramento), non è possibile per le banche dare seguito alla richiesta di trasferimento ed è previsto che le stesse ne diano specifica e pronta comunicazione al Cliente.

La comunicazione di esito negativo alla richiesta di trasferimento viene fornita dalla Banca Nuova, fermo l'impegno anche della Banca Originaria a fornire indicazioni di maggiore dettaglio al Cliente qualora l'esito negativo sia dovuto ai predetti impedimenti che riguardano il Conto Originario e non già le condizioni previste per effettuare il trasferimento. In tale ultima circostanza, la comunicazione al Cliente da parte della Banca Originaria deve includere le indicazioni di dettaglio sugli obblighi pendenti che ricorrono ed indicare, se possibile, il termine entro il quale potrà avvenire la chiusura del conto.

3. COSA E' POSSIBILE TRASFERIRE

I servizi di pagamento attivi sul Conto Originario che possono essere trasferiti, totalmente o solo alcuni di essi, sono i seguenti::

- gli **ordini permanenti di bonifico** (cioè gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca Originaria di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite; ad es. i canoni di una locazione);
- gli **ordini di addebito diretto** (cioè i pagamenti ricorrenti effettuati dal Cliente mediante addebito del Conto Originario disposto direttamente dal beneficiario dei pagamenti, sulla base di un'autorizzazione

¹ Consumatore è una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

² Prestatore di Servizio di Pagamento è un soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento ai sensi dell'art.4, punto 9 della Direttiva 2007/64/CE.

preliminare rilasciata dal Cliente al proprio creditore: ad es. domiciliazione utenze);

- i **bonifici in entrata ricorrenti** (cioè i bonifici disposti da terzi in favore del Cliente a intervalli regolari o a date predefinite: ad es. accredito stipendio/pensione).

E' inoltre possibile trasferire l'eventuale **saldo attivo** del Conto Originario sul Nuovo Conto.

Quando il Cliente richiede il trasferimento di tutti i servizi sopra elencati, può a sua discrezione richiedere o meno anche la **chiusura** del **Conto Originario**.

4. COME SI ATTIVA IL SERVIZIO

L'attivazione del servizio deve essere richiesta alla Banca Nuova mediante un'**autorizzazione scritta** rilasciata dal Cliente su apposito modulo disponibile presso tutte le banche. In caso di conti cointestati, il modulo di autorizzazione deve essere sottoscritto da tutti gli intestatari del Nuovo Conto (che coincidono con gli intestatari del Conto Originario). La richiesta firmata sarà poi inoltrata alla Banca Originaria dalla stessa Banca Nuova.

Compilando il modulo di autorizzazione il Cliente identifica in maniera precisa i singoli servizi di pagamento di cui richiede il trasferimento e autorizza la Banca Nuova e la Banca Originaria a compiere tutto quanto necessario all'esecuzione del servizio di trasferimento richiesto.

5. QUANTO COSTA IL TRASFERIMENTO

Il servizio di trasferimento è **gratuito**, ciò significa che la Banca Nuova e la Banca Originaria non possono addebitare spese al Cliente e sono tenute a garantirgli, per un periodo di 6 mesi dalla data di autorizzazione, l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione dello stesso e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti oggetto del trasferimento.

6. QUANTO TEMPO OCCORRE PER IL TRASFERIMENTO

Il servizio di trasferimento si svolge nel termine di 12 giorni lavorativi³ a partire dalla data in cui la Banca Nuova riceve la richiesta del Cliente, completa di tutte le informazioni necessarie; i servizi di pagamento trasferiti saranno pertanto attivi sul Nuovo Conto a partire dal 13° giorno lavorativo successivo alla data di autorizzazione.

Al fine di rispettare la suddetta scadenza, sono previsti i seguenti termini interbancari:

- **entro 2 giorni lavorativi** dalla ricezione dell'autorizzazione, la Banca Nuova invia la richiesta di trasferimento alla Banca Originaria chiedendole di eseguire le attività richieste dal Cliente ai fini dell'esecuzione del servizio;
- **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta, la Banca Originaria invia esito negativo oppure trasferisce alla Banca Nuova le informazioni sui servizi di pagamento ed esegue le operazioni necessarie al trasferimento sul nuovo conto;
- **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione delle informazioni, la Banca Nuova svolge le attività necessarie per attivare sul nuovo conto i servizi trasferiti.

Il Cliente può indicare nel modulo di autorizzazione la data a partire dalla quale desidera che il trasferimento abbia effetto (**data di efficacia**), che deve essere successiva a quella del 13° giorno lavorativo decorrente dalla data in cui la Banca Nuova riceve la richiesta del Cliente.

Ove il Cliente lo richieda, la Banca Originaria è tenuta altresì ad assicurare gratuitamente il **re-indirizzamento automatico** al Nuovo Conto dei bonifici ricevuti sul Conto Originario per un periodo di 12 mesi dalla data di efficacia. Quando il servizio di re-indirizzamento cessa (o quando il Cliente non si avvale della facoltà di re-indirizzamento), la Banca Originaria comunica tempestivamente al Cliente o all'ordinante del bonifico il rifiuto dell'eventuale operazione di pagamento pervenuta.

7. COSA AVVIENE IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento, la banca inadempiente (che potrebbe essere la Banca Nuova o la Banca Originaria) è tenuta a corrispondere al consumatore un indennizzo nella misura di 40Euro, maggiorato per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo commisurato alla disponibilità esistente

³ I giorni lavorativi vanno dal lunedì al venerdì, esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali.

e calcolato in base a tassi soglia determinati per legge. La banca inadempiente dà corso all'indennizzo senza indugio e senza la previa costituzione in mora da parte del Cliente.

Qualora il Cliente richieda anche la chiusura del Conto Originario e questa non sia possibile per adempimenti pendenti da parte del Cliente (come, ad esempio, la restituzione di carte, assegni o altri strumenti collegati al conto), la Banca Originaria è tenuta ad informare immediatamente il Cliente e ad eseguire comunque il trasferimento dei servizi di pagamento entro i 12 giorni lavorativi previsti. Si precisa, comunque, che la Banca Originaria procederà alla chiusura del conto solo dopo che il Cliente avrà regolarizzato le proprie eventuali pendenze.

8. COSA SI PUO' FARE IN CASO DI CONTROVERSIE

Si ricorda che il Cliente, in caso di contestazioni, può presentare un reclamo verso Igea Digital Bank riguardo lo svolgimento del servizio di trasferimento seguendo le modalità indicate nel foglio informativo del conto corrente standard consumatori (disponibile nella sezione "Trasparenza" del sito internet della banca: www.igeadigitalbank.it) e nella clausola del contratto di conto corrente relativa ai reclami.

I riferimenti normativi:

La presente informativa è finalizzata **ad illustrare**, nella maniera il più possibile semplice, quanto previsto dal **D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 37** - al quale si rinvia - in materia di "trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento". Il predetto decreto è stato pubblicato il 30 marzo 2017 nella Gazzetta ufficiale n. 75 in attuazione delle disposizioni di cui all'art.10 del Capo III della Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. Payment Accounts Directive).

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si vedano anche le informative fornite da Banca d'Italia e Associazione Bancaria Italiana (ABI) sui propri siti internet, rispettivamente agli indirizzi:

<https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html>

<https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Sistemipagamento/Servizi-per-famiglie-e-imprese/Mobilita-bancaria.aspx>